# Arti & Mestieri

Fondo Pensione Aperto

## Documento sulle Rendite

(Allegato n. 2 del Regolamento)
Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

ANIMA

# ALLEGATO N. 2
# Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

## Assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia

**tra**

la società BIPIEMME GESTIONI SGR S.p.A. (ora Anima SGR S.p.A.), con sede in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07507200157 (di seguito definita FONDO PENSIONE o CONTRAENTE), la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore e gestore del Fondo Aperto denominato "ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO" (di seguito definito "FONDO PENSIONE"), nella persona del Direttore Generale pro tempore dott. Pietro Cirenei, nato a Roma il 17.08.1959, C.F. CRN PTR 59M17 H501K con domicilio per la carica in Milano, Galleria De Cristoforis, 7

**e**

l'impresa di Assicurazione FONDIARIA - SAI S.p.A. (di seguito definita SOCIETÀ), con sede in Firenze, Piazza della Libertà 6, nella persona del legale rappresentante per il presente atto dott. Fabio Magherini, nato a Firenze, il 24.10.1950, C.F. MGH FBA 50R24 D612Y

**Premesso che:**

**A)** Il FONDO PENSIONE, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 10 marzo 1999, con il n. 63;

**B)** la SOCIETÀ è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'Art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito "Decreto"), e successive modificazioni e integrazioni;

**C)** il FONDO PENSIONE intende stipulare la Convenzione di cui all'Art. 6, co. 3, del Decreto citato;

**convengono e stipulano quanto segue.**

Il rapporto Assicurativo è regolato dalle norme di cui alla presente Convenzione, nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11455.9F ed. 04/2008, che il FONDO PENSIONE dichiara di conoscere e accettare, per quanto non derogate dalla Convenzione stessa, e disponibili presso il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ.

## Art. 1 Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate

**1.** La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.

**1 bis.** Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite di cui all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B), C), D), E).

Inoltre al medesimo Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere:
opzione F): rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell'Allegato 1 della presente Convenzione.
Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente, in relazione a ciascun Assicurato, ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione come di seguito modificate, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:

**Opzione A** "rendita vitalizia immediata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita;

**Opzione B** "rendita certa 5 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;

**Opzione C** "rendita certa 10 anni": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;

**Opzione D** "rendita reversibile": rendita annua erogabile finché l'Assicurato e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita e, successivamente al decesso dell'Assicurato, nelle percentuali di reversibilità sottoindicate, finché l'Assicurato superstite è in vita.
La percentuale di reversibilità è stabilita come segue:
- se il superstite è l'Assicurato, la misura di reversibilità è pari al 100% della rendita stessa;
- se il superstite è il secondo Assicurato, la misura di reversibilità è pari ad una percentuale, comunicata dall'Assicurato per il tramite del Contraente e indicata nella scheda di polizza, compresa tra 50% e 100% della rendita stessa.

Inoltre, il reversionario indicato dall'Assicurato deve aver compiuto, al tempo della designazione in scheda di polizza, il 40° anno di età;

**Opzione E** "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:
- il premio versato dal Contraente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
- la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.

**Opzione F** "rendita LTC": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita, con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

L'Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E), comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
L'Assicurato, in relazione all'Opzione D), comunica in via contestuale all'esercizio dell'opzione al FONDO PENSIONE il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero fra diversi soggetti, purché persone fisiche.

**2.** L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A), B), C), D), E), F) allegate alla presente Convenzione, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata Opzione D) dipende dall'età e dal sesso dell'Assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell'Allegato n. 1 alla presente Convenzione - Tabella D) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nello stesso Allegato n. 1 - Tabella D), fermo restando il fatto che, per diverse combinazioni dei parametri di riferimento, il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.

**2 bis.** La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito, di cui al citato Art. 5.

**3.** A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al precedente comma 1bis, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.
Limitatamente alla rendita di cui alla precedente lettera F), la rateazione può essere esclusivamente mensile.

**4.** Le età in anni e mesi interi dell'Assicurato e dell'eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza, il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei coefficienti di cui all'Art. 1, comma 2, della presente Convenzione.

**5.** I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETÀ relativamente al periodo di durata della Convenzione.

## Art. 2 Premio di assicurazione

**1.** La SOCIETÀ si impegna a corrispondere agli aventi diritto le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.

**2.** I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale, per la quale richiede l'ingresso in assicurazione, al momento della trasmissione alla SOCIETÀ delle informazioni di cui al successivo Art. 6.
Il versamento del premio avviene per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SOCIETÀ.
La data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla SOCIETÀ.

**3.** La SOCIETÀ, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l'attivazione della copertura assicurativa sull'aderente, giusto quanto previsto al successivo Art. 6, ed a fronte del pagamento di ciascun premio, rilascerà una scheda di polizza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.

## Art. 3 Caricamenti e spese di erogazione

**1.** Le prestazioni pattuite saranno corrisposte a fronte dell'applicazione di un caricamento frontale pari allo 0,75% del premio versato. Per quanto riguarda inoltre l'Opzione F), il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l'intera vita dell'Assicurato, è pari al 5% del rispettivo premio unico.

**2.** Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, indipendentemente dalla rateazione prescelta dall'Assicurato, un caricamento pari all'1,25% del valore capitale della rendita.

## Art. 4 Basi demografiche

La SOCIETÀ, per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:

- IPS55 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C) e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F);
- IPS55 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E);
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I. 1992 elaborata dall'ISTAT ed ottenuta con i dati del censimento del 1992, distinta per sesso.

## Art. 5 Beneficiari

1. Beneficiario delle prestazioni della presente Convenzione è l'Assicurato.
2. Nel caso di esercizio dell'Opzione D), se il superstite è il secondo Assicurato, beneficiario è il secondo Assicurato stesso.
3. Nel caso di esercizio delle Opzioni B), C) o E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall'Assicurato stesso di cui al comma 1bis del precedente Art. 1.

## Art. 6 Obblighi di comunicazione

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, oltre a fornire il relativo certificato di nascita relativo sia all'aderente che all'eventuale testa reversionaria, si impegna a comunicare alla SOCIETÀ i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:
   - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
   - forma di rendita prescelta;
   - eventuale numero di annualità di rendita certa;
   - gli eventuali aventi diritto delle forme di cui alle lettere B), C) ed E) del comma 1bis del precedente Art. 1;
   - cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale reversionario;
   - percentuale di reversibilità relativa al secondo Assicurato;
   - importo di premio;
   - ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Nel solo caso di esercizio dell'Opzione F) di cui al comma 1bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un rapporto di visita medica redatto dal Medico Curante dell'aderente su modello fornito dalla SOCIETÀ.
3. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.
4. Il FONDO PENSIONE si impegna a fornire, all'ingresso in assicurazione della posizione individuale, i certificati di esistenza in vita degli Assicurati e degli eventuali reversionari.

## Art. 7 Pagamento della rendita

1. Ad integrazione di quanto indicato all'Art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell'Art. 1 della Convenzione.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente il decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l'ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
   È fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzioni di cui alle lettere D) ed E) del comma 1 bis del precedente Art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto.

## Art. 8 Pagamenti della Società

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione:

1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.

2. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita.
3. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETÀ.

## Art. 9 Valore di riscatto

Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.

## Art. 10 Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 13/12/2008 e avrà durata quinquennale.
2. Le Parti avranno facoltà di recedere nei termini e con le modalità previste dall'Art. 11 della Convenzione.

## Art. 11 Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La SOCIETÀ potrà inoltre recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, nel caso in cui i presupposti in base ai quali essa è stata stipulata sono venuti meno, oppure qualora l'equilibrio tecnico dell'assicurazione risulti alterato in maniera tale da non poter essere ripristinato con una rettifica del tasso di premio. In tal caso, il recesso dovrà essere esercitato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla comunicazione.
3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

## Art. 12 Tasse, bolli ed imposte

Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE/aventi diritto.
La SOCIETÀ provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all'aderente la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

## Art. 13 Tasso massimo di interesse garantito

Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'Art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

## Art. 14 Riservatezza e segretezza

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ) potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il know-how; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "informazioni riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente Articolo.
2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle

informazioni riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L'accesso alle informazioni riservate sarà limitato a - ed esse saranno utilizzate solo da - incaricati della SOCIETÀ e del FONDO PENSIONE, per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.

3. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell'efficacia della presente Convenzione.

## Art. 15 Protezione dei dati personali

1. Il FONDO PENSIONE e la SOCIETÀ trattano i reciproci dati e i dati relativi agli Iscritti in qualità di Titolari.
2. La SOCIETÀ e il FONDO PENSIONE rivestono il ruolo - come definito dall'Art. 4 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 196/2003 - di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
4. Preso atto dell'informativa di cui all'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, le Parti forniscono il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi descritte e il FONDO PENSIONE si impegna altresì a fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta e fornita dalla SOCIETÀ stessa, a raccoglierne il consenso, ove previsto, ed a trasmettere la relativa documentazione cartacea secondo le procedure concordate tra le Parti.

## Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del FONDO PENSIONE.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.

Lì, Firenze 4.12.2008

## Allegati

1. Tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, B, B-bis, B-ter, B-quater, C, C-bis, C-ter, C-quater, D, D-bis, D-ter, D-quater, E, E-bis, E-ter, E-quater, F, F-bis, F-ter, F-quater: Coefficienti di conversione in rendita
2. Condizioni Integrative che disciplinano l'Opzione F
3. Modalità di rivalutazione delle prestazioni
4. Regolamento della "FONDICOLL UnipolSai" (in breve "FONDICOLL").

Le Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 non vengono riportate in quanto superate dall'Appendice (n. 1236310 del 19/12/2016) di seguito riportata.
Le stesse sono comunque a disposizione su richiesta dell'aderente unitamente ai fascicoli informativi di seguito richiamati.

# Appendice 1

(rif. n. 1236310 del 19/12/2016)

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Convenzione n. 85011.19 del 04/12/2008 e successive Appendici n. 9275 del 03/05/2010, n. 101881 del 28/11/2012, n. 102685 del 12/12/2013 e n. 102702 del 19/12/2013 (di seguito la "Convenzione"), le Parti prendono reciprocamente atto che, a decorrere dal 01/01/2017:

1. Il rapporto assicurativo è regolato dalle norme della Convenzione nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11786.3 ed. 12/2016 e dalle Condizioni Integrative che disciplinano l'opzione F riportate in allegato 1 al sopracitato Fascicolo Informativo, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare, per quanto non derogato dalla Convenzione stessa e relative appendici.

2. La descrizione dell'opzione D riportata al comma 1 bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullata e sostituita dal seguente testo:
   *"Opzione D "rendita reversibile": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita (100%, 80% o 60%), finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita."*

3. La descrizione dell'opzione E riportata al comma 1 bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullata e sostituita dal seguente testo:
   *"Opzione E "rendita controassicurata": rendita annua erogabile finché l'Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza - se positiva - fra i seguenti due importi:*
   - *il premio versato dal Contraente per la posizione individuale;*
   - *la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute."*

4. Il comma 2 dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullato e sostituito dal seguente testo:
   *"2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETÀ, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) allegate alla presente Appendice, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.*
   *In ciascuna delle Tabelle sopra elencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.*
   *In considerazione del fatto che l'ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall'età dell'Assicurato principale e del secondo Assicurato, nonché dalla percentuale di reversibilità, nell'allegata Tabella D quater) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti nella stessa Tabella D quater), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche."*

5. Il comma 2.bis dell'Art. 1 "Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate" è annullato e sostituito dal seguente testo:
   *"La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato Art. 5."*

**6.** L'Art. 3 "Caricamenti e spese di erogazione" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"1. Le prestazioni pattuite saranno corrisposte senza applicazione di alcun caricamento frontale sul premio versato eccezion fatta per l'opzione F dove il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l'intera vita dell'Assicurato, è pari al 4,90% del rispettivo premio unico.*

*2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETÀ applica, in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, un caricamento pari a:*

- *0,90% del valor capitale della rendita per la rateazione annuale;*
- *1,00% del valor capitale della rendita per la rateazione semestrale;*
- *1,20% del valor capitale della rendita per la rateazione trimestrale;*
- *2,00% del valor capitale della rendita per la rateazione mensile."*

**7.** L'Art. 4 "Basi demografiche" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"La SOCIETÀ, per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui al comma 1 bis del precedente Articolo 1, ha adottato le seguenti tavole di mortalità:*

- *A62 per impegni immediati indifferenziata per sesso (composizione 40% maschi 60% femmine) per le rendite di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F).*
- *relativamente alla garanzia legata alla perdita dell'autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche basate su studi condotti dal mercato riassicurativo, in particolare su portafogli assicurativi del mercato francese e israeliano."*

**8.** Il comma 2 dell'Art. 6 "Obblighi di Comunicazione" viene così sostituito:

*"Nel solo caso di esercizio dell'opzione F) di cui al comma 1 bis del precedente Art. 1, il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre un questionario sanitario su modello fornito dalla Società compilato e sottoscritto dall'aderente stesso per valutarne l'assumibilità."*

**9.** L'Art. 7 "Pagamento della rendita" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"1. A modifica e integrazione di quanto indicato all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo modello n. 1.11786.3 - Ed.12/2016 resta pattuito che in ogni caso le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda di polizza e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 del sopracitato Articolo 1.*

*2. Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato (o del secondo Assicurato, con l'Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le Opzioni B e C. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'Assicurato, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.*

*3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate agli aventi diritto."*

**10.** Fermo il contenuto dell'Art. 8 "Pagamenti della Società", il riferimento all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazioni in esso contenuto deve intendersi sostituito con l'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo modello 1.11786.3 - Ed.12/2016.

**11.** Il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2021."*

**12.** L'Art. 13 "Tasso massimo di interesse garantito" è annullato e sostituito dal seguente testo:

*"Nel corso di esecuzione del contratto verranno applicate le modifiche concernenti: (i) le basi tecniche (basi demografiche e finanziarie) delle condizioni tariffarie, ivi inclusi il tasso di interesse garantito, e i coefficienti di*

*conversione e (ii) le condizioni contrattuali, in entrambi i casi solo se conseguenti a sopravvenute disposizione di legge e/o ad adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo. Tali modifiche, ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui sopra, avranno effetto e si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata o PEC, al Contraente da parte della Società."*

**13.** L'Art. 17 "Clausola transitoria" viene annullato e sostituito dal seguente articolo:

*"1. In caso di esercizio delle prestazioni pensionistiche entro il 31 dicembre 2019 da parte degli aderenti al Fondo Pensione Aperto ARTI & MESTIERI già in essere alla data del 31/12/2016, la SOCIETÀ si impegna a mantenere tutte le opzioni e relativi coefficienti di conversione indicati nell'Appendice n. 102702 alla Convenzione rispettivamente nelle Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) allegate alla stessa."*

*2. In relazione al precedente punto 1., le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la rivalutazione delle prestazioni avverà secondo quanto previsto all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo mod. 1.11754.9F ed. 12/2013.*

**14.** Salvo quanto stabilito al precedente punto 13., le Tabelle A ter), B ter), C ter), D ter), E ter), F ter) di cui all'Appendice n. 102702 alla Convenzione e contenenti i coefficienti di conversione per le opzioni di rendita consentite, sono annullate e sostituite dalle corrispondenti Tabelle A quater), B quater), C quater), D quater), E quater), F quater) riportate in allegato 1 presente Appendice.

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 19/12/2016 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2017.

Luogo e data sottoscrizione: Firenze, 19/12/2016

ANIMA S.G.R. S.p.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

# Appendice 2

(rif. n. 4311220 del 24/01/2022)

Premesso che:

- il Contraente ha stipulato in data 04/12/2008 la Convenzione n. 85011.19, modificata dalle successive Appendici, (di seguito la "Convenzione") per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri;
- è intendimento delle Parti modificare la suddetta Convenzione mediante la stipula della presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione,

le Parti prendono reciprocamente atto che il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2023."*

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 24/01/2022 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 30/12/2021.

ANIMA S.G.R. S.p.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

# Appendice 3

(rif. n. 4831484 del 22/11/2023)

Premesso che:

- il Contraente ha stipulato in data 04/12/2008 la Convenzione n. 85011.19, modificata dalle successive Appendici, (di seguito la "Convenzione") per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri;
- è intendimento delle Parti modificare la suddetta Convenzione mediante la stipula della presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione,

le Parti prendono reciprocamente atto che il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2024."*

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 22/11/2023 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 30/12/2023.

ANIMA S.G.R. S.p.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

# Appendice 4

Appendice protocollo n. 5052254 del 16/12/2024 alla Convenzione n. 85011.19

Premesso che:

- il Contraente ha stipulato in data 04/12/2008 la Convenzione n. 85011.19, modificata dalle successive Appendici, (di seguito la "Convenzione") per la gestione delle rendite immediate degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri;
- è intendimento delle Parti modificare la suddetta Convenzione mediante la stipula della presente Appendice, nelle sole parti indicate nell'Appendice medesima che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione,

le Parti prendono reciprocamente atto che il comma 1 dell'Art. 10 "Decorrenza e durata" è annullato e sostituito dal seguente paragrafo:

*"1. La Convenzione decorre dal 12/12/2008 e scade il 31/12/2025."*

Fermo il resto.

La presente Appendice è stata emessa in Firenze il 16/12/2024 ed ha effetto a decorrere dalle ore 00:00 del 30/12/2024.

ANIMA S.G.R. S.p.A. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

# Allegato 1

# Coefficienti di conversione in rendita

## Avvertenze sulle modalità di calcolo

L'**età assicurativa** indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina, all'atto dell'esercizio dell'opzione, applicando all'età raggiunta dall'Assicurato la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

**Età assicurativa=età effettiva+ detta**

| anno di nascita (a) | detta |
|---|---|
| a≤1907 | 7 |
| 1907<a≤1917 | 6 |
| 1917<a≤1921 | 5 |
| 1921<a≤1926 | 4 |
| 1926<a≤1938 | 3 |
| 1938<a≤1947 | 2 |
| 1947<a≤1957 | 1 |
| 1957<a≤1966 | 0 |
| 1966<a≤1977 | -1 |
| 1977<a≤1989 | -2 |
| 1989<a≤2001 | -3 |
| 2001<a≤2014 | -4 |
| 2014<a≤2020 | -5 |
| a≥2021 | -6 |

Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Assicurato.

# Tabella A

*Omissis*

# Tabella A-bis

*Omissis*

# Tabella A-ter

## Opzione A

## Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile secondo la rateazione prescelta

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 50 | 34,65060 | 34,34916 | 34,20039 | 34,10193 | 50 |
| 51 | 35,32059 | 35,00743 | 34,85292 | 34,75067 | 51 |
| 52 | 36,02542 | 35,69969 | 35,53903 | 35,43272 | 52 |
| 53 | 34,76737 | 36,42816 | 36,26088 | 36,15022 | 53 |
| 54 | 37,54905 | 37,19533 | 37,02095 | 36,90561 | 54 |
| 55 | 38,37372 | 38,00437 | 37,82234 | 37,70196 | 55 |
| 56 | 39,24522 | 38,85898 | 38,66870 | 38,54288 | 56 |
| 57 | 40,16782 | 39,76330 | 39,56409 | 39,43238 | 57 |
| 58 | 41,14642 | 40,72205 | 40,51313 | 40,37504 | 58 |
| 59 | 42,18590 | 41,73994 | 41,52047 | 41,37544 | 59 |
| 60 | 43,29110 | 42,82160 | 42,59065 | 42,43806 | 60 |
| 61 | 44,46754 | 43,97232 | 43,72882 | 43,56798 | 61 |
| 62 | 45,71858 | 45,19526 | 44,93807 | 44,76823 | 62 |
| 63 | 47,04978 | 46,49573 | 46,22357 | 46,04390 | 63 |
| 64 | 48,46948 | 47,88170 | 47,59312 | 47,40266 | 64 |
| 65 | 49,98708 | 49,36216 | 49,05552 | 48,85320 | 65 |
| 66 | 51,60601 | 50,94022 | 50,61372 | 50,39838 | 66 |
| 67 | 53,34387 | 52,63279 | 52,28431 | 52,05455 | 67 |
| 68 | 55,21088 | 54,44951 | 54,07665 | 53,83089 | 68 |
| 69 | 57,22016 | 56,40278 | 56,00278 | 55,73925 | 69 |
| 70 | 59,38534 | 58,50540 | 58,07514 | 57,79180 | 70 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella A-quater

## Opzione A

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 45 | 22,01363 | 21,87039 | 21,76707 | 21,55678 | 45 |
| 46 | 22,49577 | 22,34669 | 22,23978 | 22,02404 | 46 |
| 47 | 22,99849 | 22,84319 | 22,73249 | 22,51104 | 47 |
| 48 | 23,52311 | 23,36120 | 23,24647 | 23,01901 | 48 |
| 49 | 24,07079 | 23,90183 | 23,78282 | 23,54906 | 49 |
| 50 | 24,64389 | 24,46739 | 24,34384 | 24,10342 | 50 |
| 51 | 25,24364 | 25,05908 | 24,93068 | 24,68325 | 51 |
| 52 | 25,87176 | 25,67857 | 25,54500 | 25,29017 | 52 |
| 53 | 26,53019 | 26,32773 | 26,18865 | 25,92599 | 53 |
| 54 | 27,22090 | 27,00850 | 26,86352 | 26,59258 | 54 |
| 55 | 27,94632 | 27,72321 | 27,57192 | 27,29221 | 55 |
| 56 | 28,70974 | 28,47510 | 28,31702 | 28,02800 | 56 |
| 57 | 29,51450 | 29,26738 | 29,10201 | 28,80306 | 57 |
| 58 | 30,36425 | 30,10361 | 29,93036 | 29,62085 | 58 |
| 59 | 31,26318 | 30,98785 | 30,80609 | 30,48527 | 59 |
| 60 | 32,21513 | 31,92382 | 31,73283 | 31,39992 | 60 |
| 61 | 33,22446 | 32,91570 | 32,71470 | 32,36881 | 61 |
| 62 | 34,29650 | 33,96867 | 33,75678 | 33,39694 | 62 |
| 63 | 35,43623 | 35,08751 | 34,86372 | 34,48888 | 63 |
| 64 | 36,64897 | 36,27731 | 36,04055 | 35,64953 | 64 |
| 65 | 37,94410 | 37,54716 | 37,29616 | 36,88761 | 65 |
| 66 | 39,33093 | 38,90599 | 38,63931 | 38,21174 | 66 |
| 67 | 40,81837 | 40,36237 | 40,07837 | 39,63008 | 67 |
| 68 | 42,41713 | 41,92653 | 41,62335 | 41,15244 | 68 |
| 69 | 44,13938 | 43,61012 | 43,28561 | 42,78992 | 69 |
| 70 | 45,99824 | 45,42562 | 45,07733 | 44,55441 | 70 |
| 71 | 48,00820 | 47,38681 | 47,01191 | 46,45899 | 71 |
| 72 | 50,18589 | 49,50944 | 49,10467 | 48,51861 | 72 |
| 73 | 52,54801 | 51,80924 | 51,37084 | 50,74807 | 73 |
| 74 | 55,11443 | 54,30488 | 53,82852 | 53,16499 | 74 |
| 75 | 57,90852 | 57,01829 | 56,49890 | 55,78995 | 75 |
| 76 | 60,95748 | 59,97492 | 59,40657 | 58,64682 | 76 |
| 77 | 64,29190 | 63,20323 | 62,57898 | 61,76222 | 77 |
| 78 | 67,94336 | 66,73238 | 66,04408 | 65,16314 | 78 |
| 79 | 71,93588 | 70,58386 | 69,82216 | 68,86901 | 79 |
| 80 | 76,30201 | 74,78703 | 73,94109 | 72,90653 | 80 |

# Tabella B

*Omissis*

# Tabella B-bis

*Omissis*

# Tabella B-ter

## Opzione B

## Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni secondo la rateazione prescelta

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 50 | 34,62924 | 34,32998 | 34,18228 | 34,08451 | 50 |
| 51 | 35,29664 | 34,98593 | 34,83261 | 34,73115 | 51 |
| 52 | 35,99848 | 35,67551 | 35,51619 | 35,41077 | 52 |
| 53 | 36,73707 | 36,40096 | 36,23520 | 36,12553 | 53 |
| 54 | 37,51506 | 37,16482 | 36,99215 | 36,87792 | 54 |
| 55 | 38,33565 | 37,97021 | 37,79010 | 37,67097 | 55 |
| 56 | 39,20251 | 38,82070 | 38,63257 | 38,50816 | 56 |
| 57 | 40,11963 | 39,72016 | 39,52339 | 39,39329 | 57 |
| 58 | 41,09142 | 40,67288 | 40,46679 | 40,33056 | 58 |
| 59 | 42,12235 | 41,68319 | 41,46702 | 41,32416 | 59 |
| 60 | 43,21690 | 42,75539 | 42,52830 | 42,37825 | 60 |
| 61 | 44,37993 | 43,89419 | 43,65529 | 43,49747 | 61 |
| 62 | 45,61497 | 45,10291 | 44,85117 | 44,68490 | 62 |
| 63 | 46,92739 | 46,38669 | 46,12099 | 45,94554 | 63 |
| 64 | 48,32472 | 47,75279 | 47,47187 | 47,28642 | 64 |
| 65 | 49,81522 | 49,20920 | 48,91168 | 48,71533 | 65 |
| 66 | 51,40285 | 50,75959 | 50,44396 | 50,23571 | 66 |
| 67 | 53,10205 | 52,41799 | 52,08253 | 51,86127 | 67 |
| 68 | 54,92214 | 54,19320 | 53,83594 | 53,60037 | 68 |
| 69 | 56,87499 | 56,09650 | 55,71519 | 55,46385 | 69 |
| 70 | 58,97283 | 58,13959 | 57,73174 | 57,46300 | 70 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella B-quater

## Opzione B

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 5 anni

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 45 | 22,00724 | 21,86463 | 21,76162 | 21,55157 | 45 |
| 46 | 22,48859 | 22,34021 | 22,23366 | 22,01820 | 46 |
| 47 | 22,99043 | 22,83594 | 22,72563 | 22,50449 | 47 |
| 48 | 23,51407 | 23,35306 | 23,23878 | 23,01167 | 48 |
| 49 | 24,06068 | 23,89272 | 23,77422 | 23,54085 | 49 |
| 50 | 24,63247 | 24,45711 | 24,33413 | 24,09415 | 50 |
| 51 | 25,23071 | 25,04744 | 24,91969 | 24,67276 | 51 |
| 52 | 25,85714 | 25,66540 | 25,53257 | 25,27830 | 52 |
| 53 | 26,51368 | 26,31287 | 26,17462 | 25,91259 | 53 |
| 54 | 27,20237 | 26,99181 | 26,84777 | 26,57753 | 54 |
| 55 | 27,92563 | 27,70460 | 27,55434 | 27,27542 | 55 |
| 56 | 28,68668 | 28,45435 | 28,29744 | 28,00930 | 56 |
| 57 | 29,48874 | 29,24422 | 29,08015 | 28,78220 | 57 |
| 58 | 30,33535 | 30,07765 | 29,90587 | 29,59748 | 58 |
| 59 | 31,23048 | 30,95850 | 30,77841 | 30,45887 | 59 |
| 60 | 32,17790 | 31,89042 | 31,70135 | 31,36989 | 60 |
| 61 | 33,18191 | 32,87755 | 32,67875 | 32,33452 | 61 |
| 62 | 34,24770 | 33,92492 | 33,71555 | 33,35763 | 62 |
| 63 | 35,38020 | 35,03730 | 34,81643 | 34,44378 | 63 |
| 64 | 36,58484 | 36,21990 | 35,98648 | 35,59799 | 64 |
| 65 | 37,87032 | 37,48116 | 37,23404 | 36,82843 | 65 |
| 66 | 39,24525 | 38,82945 | 38,56731 | 38,14316 | 66 |
| 67 | 40,71801 | 40,27282 | 39,99419 | 39,54994 | 67 |
| 68 | 42,29833 | 41,82068 | 41,52392 | 41,05783 | 68 |
| 69 | 43,99702 | 43,48346 | 43,16673 | 42,67686 | 69 |
| 70 | 45,82554 | 45,27220 | 44,93344 | 44,41764 | 70 |
| 71 | 47,79634 | 47,19885 | 46,83575 | 46,29164 | 71 |
| 72 | 49,92330 | 49,27675 | 48,88672 | 48,31164 | 72 |
| 73 | 52,22000 | 51,51895 | 51,09912 | 50,49015 | 73 |
| 74 | 54,70148 | 53,93999 | 53,48723 | 52,84120 | 74 |
| 75 | 57,38409 | 56,55568 | 56,06660 | 55,38006 | 75 |
| 76 | 60,28510 | 59,38279 | 58,85372 | 58,12294 | 76 |
| 77 | 63,42148 | 62,43788 | 61,86493 | 61,08593 | 77 |
| 78 | 66,80811 | 65,73539 | 65,11447 | 64,28302 | 78 |
| 79 | 70,45151 | 69,28183 | 68,60879 | 67,72064 | 79 |
| 80 | 74,35814 | 73,08416 | 72,35513 | 71,40610 | 80 |

# Tabella C

*Omissis*

# Tabella C-bis

*Omissis*

# Tabella C-ter

## Opzione C

## Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni secondo la rateazione prescelta

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 50 | 34,56555 | 34,26965 | 34,12360 | 34,02691 | 50 |
| 51 | 35,22542 | 34,91849 | 34,76703 | 34,66678 | 51 |
| 52 | 35,91863 | 35,59995 | 35,44272 | 35,33867 | 52 |
| 53 | 36,64721 | 36,31600 | 36,15263 | 36,04453 | 53 |
| 54 | 37,41345 | 37,06887 | 36,89895 | 36,78653 | 54 |
| 55 | 38,22012 | 37,86126 | 37,68434 | 37,56731 | 55 |
| 56 | 39,07021 | 38,69609 | 38,51171 | 38,38976 | 56 |
| 57 | 39,96712 | 39,57667 | 39,38429 | 39,25707 | 57 |
| 58 | 40,91456 | 40,50660 | 40,30566 | 40,17280 | 58 |
| 59 | 41,91618 | 41,48945 | 41,27932 | 41,14042 | 59 |
| 60 | 42,97551 | 42,52866 | 42,30870 | 42,16331 | 60 |
| 61 | 44,09639 | 43,62796 | 43,39746 | 43,24514 | 61 |
| 62 | 45,28140 | 44,78986 | 44,54807 | 44,38832 | 62 |
| 63 | 46,53473 | 46,01834 | 45,76441 | 45,59668 | 63 |
| 64 | 47,86218 | 47,31901 | 47,05203 | 46,87570 | 64 |
| 65 | 49,26981 | 48,69784 | 48,41681 | 48,23124 | 65 |
| 66 | 50,76044 | 50,15752 | 49,86140 | 49,66592 | 66 |
| 67 | 52,34342 | 51,70739 | 51,39514 | 51,18905 | 67 |
| 68 | 54,02310 | 53,35185 | 53,02244 | 52,80508 | 68 |
| 69 | 55,80376 | 55,09535 | 54,74785 | 54,51860 | 69 |
| 70 | 57,68831 | 56,94099 | 56,57455 | 56,33286 | 70 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella C-quater

## Opzione C

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico, pagabile in modo certo per i primi 10 anni

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 45 | 21,98700 | 21,84542 | 21,74294 | 21,53336 | 45 |
| 46 | 22,46587 | 22,31866 | 22,21271 | 21,99777 | 46 |
| 47 | 22,96493 | 22,81174 | 22,70211 | 22,48156 | 47 |
| 48 | 23,48544 | 23,32589 | 23,21237 | 22,98593 | 48 |
| 49 | 24,02859 | 23,86228 | 23,74463 | 23,51200 | 49 |
| 50 | 24,59650 | 24,42297 | 24,30094 | 24,06180 | 50 |
| 51 | 25,19042 | 25,00920 | 24,88251 | 24,63651 | 51 |
| 52 | 25,81205 | 25,62261 | 25,49096 | 25,23774 | 52 |
| 53 | 26,46324 | 26,26500 | 26,12809 | 25,86724 | 53 |
| 54 | 27,14590 | 26,93826 | 26,79573 | 26,52682 | 54 |
| 55 | 27,86234 | 27,64463 | 27,49608 | 27,21866 | 55 |
| 56 | 28,61557 | 28,38701 | 28,23204 | 27,94560 | 56 |
| 57 | 29,40860 | 29,16838 | 29,00652 | 28,71050 | 57 |
| 58 | 30,24471 | 29,99192 | 29,82267 | 29,51647 | 58 |
| 59 | 31,12759 | 30,86123 | 30,68403 | 30,36699 | 59 |
| 60 | 32,06069 | 31,77967 | 31,59392 | 31,26532 | 60 |
| 61 | 33,04785 | 32,75098 | 32,55602 | 32,21510 | 61 |
| 62 | 34,09357 | 33,77955 | 33,57466 | 33,22058 | 62 |
| 63 | 35,20205 | 34,86948 | 34,65388 | 34,28575 | 63 |
| 64 | 36,37772 | 36,02508 | 35,79794 | 35,41477 | 64 |
| 65 | 37,62733 | 37,25299 | 37,01341 | 36,61415 | 65 |
| 66 | 38,95732 | 38,55950 | 38,30650 | 37,89001 | 66 |
| 67 | 40,37353 | 39,95036 | 39,68289 | 39,24795 | 67 |
| 68 | 41,88233 | 41,43184 | 41,14882 | 40,69413 | 68 |
| 69 | 43,48989 | 43,01013 | 42,71047 | 42,23469 | 69 |
| 70 | 45,20170 | 44,69076 | 44,37339 | 43,87515 | 70 |
| 71 | 47,02241 | 46,47851 | 46,14239 | 45,62034 | 71 |
| 72 | 48,95564 | 48,37725 | 48,02148 | 47,47430 | 72 |
| 73 | 51,00278 | 50,38866 | 50,01247 | 49,43893 | 73 |
| 74 | 53,16348 | 52,51296 | 52,11584 | 51,51487 | 74 |
| 75 | 55,43434 | 54,74763 | 54,32951 | 53,70034 | 75 |
| 76 | 57,80864 | 57,08691 | 56,64819 | 55,99037 | 76 |
| 77 | 60,27578 | 59,52122 | 59,06281 | 58,37631 | 77 |
| 78 | 62,81790 | 62,03445 | 61,55811 | 60,84354 | 78 |
| 79 | 65,40734 | 64,60082 | 64,10927 | 63,36802 | 79 |
| 80 | 68,01024 | 67,18897 | 66,68619 | 65,92068 | 80 |

# Tabella D

*Omissis*

# Tabella D-bis

*Omissis*

# Tabella D-ter

## Opzione D

## Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta finché l'Assicurato e la persona preventivamente designata sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%**

**Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea**

| **1° esempio** | |
|---|---|
| Età assicurativa di entrambe le teste: | 60 anni |
| Reversibilità sull'Assicurato | 100% |
| Reversibilità sulla seconda testa | 60% |
| Coefficienti di Conversione (x1000): | 39,73517 |
| Rateazione prescelta: | Annuale |
| Premio unico | Euro 50.000 |
| Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste | Euro 1.986,76 |

| **2° esempio** | |
|---|---|
| Età assicurativa di entrambe le teste: | 65 anni |
| Reversibilità sull'Assicurato | 100% |
| Reversibilità sulla seconda testa | 60% |
| Coefficienti di Conversione (x1000): | 45,26407 |
| Rateazione prescelta: | Annuale |
| Premio unico | Euro 50.000 |
| Rendita inizialmente assicurata su entrambe le teste | Euro 2.263,20 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella D-quater

## Opzione D

## Rendita annua erogabile finché l'Assicurato e successivamente, nella percentuale di reversibilità stabilita, finché la persona preventivamente designata quale secondo Assicurato è in vita

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%**

**Esempi per un aderente con reversibilità su testa coetanea, rateazione annuale**

| **1° esempio** | |
|---|---|
| Età assicurativa di entrambe le teste: | 60 anni |
| Percentuale di reversibilità | 100% |
| Coefficienti di Conversione (x1000): | 27,74093 |
| Premio unico | Euro 50.000 |
| Rendita inizialmente assicurata | Euro 1.387 |

| **2° esempio** | |
|---|---|
| Età assicurativa di entrambe le teste: | 65 anni |
| Percentuale di reversibilità | 100% |
| Coefficienti di Conversione (x1000): | 32,12811 |
| Premio unico | Euro 50.000 |
| Rendita inizialmente assicurata | Euro 1.606 |

# Tabella E

*Omissis*

# Tabella E-bis

*Omissis*

# Tabella E-ter

## Opzione E

## Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente pagabile secondo la rateazione prescelta

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 50 | 33,26562 | 32,98714 | 32,84964 | 32,75861 | 50 |
| 51 | 33,82011 | 33,53230 | 33,39023 | 33,30420 | 51 |
| 52 | 34,40145 | 34,10363 | 33,95664 | 33,85935 | 52 |
| 53 | 35,00394 | 34,69563 | 34,54351 | 34,45266 | 53 |
| 54 | 35,63684 | 35,31724 | 35,15957 | 35,05524 | 54 |
| 55 | 36,29284 | 35,96141 | 35,79795 | 35,70222 | 55 |
| 56 | 36,98386 | 36,63962 | 36,46989 | 36,35760 | 56 |
| 57 | 37,69970 | 37,34205 | 37,16576 | 37,04916 | 57 |
| 58 | 38,45658 | 38,08433 | 37,90090 | 37,77959 | 58 |
| 59 | 39,23906 | 38,85158 | 38,66070 | 38,53448 | 59 |
| 60 | 40,06850 | 39,66636 | 39,46730 | 39,33570 | 60 |
| 61 | 40,92766 | 40,50605 | 40,29849 | 40,16129 | 61 |
| 62 | 41,83855 | 41,40369 | 41,18671 | 41,04332 | 62 |
| 63 | 42,78523 | 42,32439 | 42,09768 | 41,94788 | 63 |
| 64 | 43,78786 | 43,31717 | 43,07955 | 42,92257 | 64 |
| 65 | 44,83498 | 44,32879 | 44,07995 | 43,91561 | 65 |
| 66 | 45,94128 | 45,43159 | 45,17003 | 44,99732 | 66 |
| 67 | 47,10446 | 46,54553 | 46,27100 | 46,08978 | 67 |
| 68 | 48,32820 | 47,74000 | 47,48701 | 47,29595 | 68 |
| 69 | 49,62603 | 49,00535 | 48,70080 | 48,49986 | 69 |
| 70 | 50,98280 | 50,32791 | 50,00673 | 49,85085 | 70 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella E-quater

## Opzione E

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%** **(Valori per 1000)**

| | Rateazione della rendita | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | annuale | semestrale | trimestrale | mensile | |
| Età assicurativa | | | | | Età assicurativa |
| 45 | 20,48111 | 20,35005 | 20,24371 | 20,00061 | 45 |
| 46 | 20,87320 | 20,73660 | 20,62693 | 20,37684 | 46 |
| 47 | 21,27960 | 21,13707 | 21,02390 | 20,76643 | 47 |
| 48 | 21,70007 | 21,55219 | 21,43534 | 21,17008 | 48 |
| 49 | 22,13620 | 21,98275 | 21,86203 | 21,58851 | 49 |
| 50 | 22,58891 | 22,42958 | 22,30479 | 22,02251 | 50 |
| 51 | 23,05913 | 22,89357 | 22,76450 | 22,47292 | 51 |
| 52 | 23,54784 | 23,37569 | 23,24764 | 22,94062 | 52 |
| 53 | 24,05612 | 23,87699 | 23,74290 | 23,42660 | 53 |
| 54 | 24,58512 | 24,39859 | 24,25791 | 23,93189 | 54 |
| 55 | 25,13610 | 24,94483 | 24,79383 | 24,45762 | 55 |
| 56 | 25,71037 | 25,50860 | 25,35187 | 25,00496 | 56 |
| 57 | 26,30914 | 26,09611 | 25,93332 | 25,58295 | 57 |
| 58 | 26,93132 | 26,70877 | 26,53955 | 26,17543 | 58 |
| 59 | 27,58078 | 27,34807 | 27,17204 | 26,79309 | 59 |
| 60 | 28,25918 | 28,01564 | 27,83239 | 27,43741 | 60 |
| 61 | 28,96834 | 28,71324 | 28,53209 | 28,10997 | 61 |
| 62 | 29,71022 | 29,44274 | 29,24974 | 28,81245 | 62 |
| 63 | 30,48694 | 30,21163 | 29,99994 | 29,54670 | 63 |
| 64 | 31,30088 | 31,00588 | 30,78475 | 30,31472 | 64 |
| 65 | 32,14993 | 31,83746 | 31,60628 | 31,13149 | 65 |
| 66 | 33,03753 | 32,70867 | 32,46677 | 31,96793 | 66 |
| 67 | 33,96846 | 33,62197 | 33,36866 | 32,84331 | 67 |
| 68 | 34,94548 | 34,58004 | 34,32734 | 33,75988 | 68 |
| 69 | 35,97159 | 35,59492 | 35,31041 | 34,72001 | 69 |
| 70 | 37,05003 | 36,63941 | 36,34071 | 35,72621 | 70 |
| 71 | 38,16980 | 37,73483 | 37,42101 | 36,79929 | 71 |
| 72 | 39,34470 | 38,88423 | 38,55427 | 37,89285 | 72 |
| 73 | 40,57900 | 40,09102 | 39,76216 | 39,03758 | 73 |
| 74 | 41,87666 | 41,36597 | 40,99162 | 40,23623 | 74 |
| 75 | 43,22811 | 42,67352 | 42,27924 | 41,52649 | 75 |
| 76 | 44,63266 | 44,04377 | 43,62830 | 42,81840 | 76 |
| 77 | 46,10631 | 45,48047 | 45,06468 | 44,16648 | 77 |
| 78 | 47,65391 | 46,98354 | 46,50931 | 45,57335 | 78 |
| 79 | 49,23222 | 48,51727 | 48,01747 | 47,07322 | 79 |
| 80 | 50,88122 | 50,12096 | 49,63182 | 48,55921 | 80 |

# Tabella F

*Omissis*

# Tabella F-bis

*Omissis*

# Tabella F-ter

## Opzione F

## Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell'Assicurato, pagabile secondo la rateazione mensile

**Tavola di mortalità: IPS55U per impegni immediati - Tasso tecnico: 1,5%** **(Valori per 1000)**

| Rateazione della rendita mensile | | |
|---|---|---|
| Età assicurativa | | Età assicurativa |
| 50 | 32,56260 | 50 |
| 51 | 33,13140 | 51 |
| 52 | 33,72741 | 52 |
| 53 | 34,35214 | 53 |
| 54 | 35,00728 | 54 |
| 55 | 35,69529 | 55 |
| 56 | 36,41889 | 56 |
| 57 | 37,18101 | 57 |
| 58 | 37,98506 | 58 |
| 59 | 38,83442 | 59 |
| 60 | 39,73206 | 60 |
| 61 | 40,68177 | 61 |
| 62 | 41,68535 | 62 |
| 63 | 42,74603 | 63 |
| 64 | 43,86944 | 64 |
| 65 | 45,06145 | 65 |
| 66 | 46,32274 | 66 |
| 67 | 47,66545 | 67 |
| 68 | 49,09562 | 68 |
| 69 | 50,62111 | 69 |
| 70 | 52,24932 | 70 |

**Tavola IPS55U per impegni immediati**

| Anno di nascita | Correzione da applicare all'età al termine della fase di accumulo: |
|---|---|
| fino al 1926 | aumento di 3 anni |
| dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
| dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
| dal 1949 al 1960 | invariata |
| dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
| dal 1971 | riduzione di 2 anni |

# Tabella F-quater

## Opzione F

## Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio per sopravvenuta non autosufficienza dell'Assicurato

**Tavola di mortalità: A62U per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%** **(Valori per 1000)**

| Rateazione della rendita mensile | | |
|---|---|---|
| Età assicurativa | | Età assicurativa |
| 45 | 20,47304 | 45 |
| 46 | 20,89417 | 46 |
| 47 | 21,33203 | 47 |
| 48 | 21,78761 | 48 |
| 49 | 22,26178 | 49 |
| 50 | 22,75637 | 50 |
| 51 | 23,27224 | 51 |
| 52 | 23,81063 | 52 |
| 53 | 24,37290 | 53 |
| 54 | 24,96038 | 54 |
| 55 | 25,57495 | 55 |
| 56 | 26,21903 | 56 |
| 57 | 26,89497 | 57 |
| 58 | 27,60534 | 58 |
| 59 | 28,35320 | 59 |
| 60 | 29,14101 | 60 |
| 61 | 29,97194 | 61 |
| 62 | 30,84979 | 62 |
| 63 | 31,77772 | 63 |
| 64 | 32,75934 | 64 |
| 65 | 33,80101 | 65 |
| 66 | 34,90878 | 66 |
| 67 | 36,08834 | 67 |
| 68 | 37,34673 | 68 |
| 69 | 38,69185 | 69 |
| 70 | 40,13154 | 70 |
| 71 | 41,67453 | 71 |
| 72 | 43,33094 | 72 |
| 73 | 45,10986 | 73 |
| 74 | 47,02292 | 74 |
| 75 | 49,08339 | 75 |
| 76 | 51,30659 | 76 |
| 77 | 53,70924 | 77 |
| 78 | 56,30861 | 78 |
| 79 | 59,11383 | 79 |
| 80 | 62,14186 | 80 |

# Allegato 2

# Condizioni integrative che disciplinano l'Opzione F

## Art. 1 Prestazioni assicurate

In relazione a ciascuna posizione individuale, per la quale il FONDO PENSIONE abbia esercitato l'Opzione F) e la SOCIETÀ non abbia rifiutato il relativo rischio, la SOCIETÀ stessa si impegna a corrispondere, finché l'Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione. Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato (come definito al successivo Art. 2), la SOCIETÀ garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell'Assicurato.
La rendita annua inizialmente assicurata risulta esclusivamente dalla scheda di polizza emessa dalla SOCIETÀ a fronte del premio versato.
La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, e non è riscattabile.

## Art. 2 Definizione dello stato di non autosufficienza

Lo stato di non autosufficienza è determinato dall'incapacità - accertata ai sensi del successivo Art. 6 - totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un'altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.
Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l'igiene personale.
Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.

## Art. 3 Esclusioni

È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:
- i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o infortunio (inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), se non dichiarati prima dell'ingresso in assicurazione della posizione individuale; qualora l'Assicurato fornisca anteriormente all'ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la SOCIETÀ, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
- dolo del FONDO PENSIONE o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall'American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza;

- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all'ingresso in assicurazione della posizione individuale;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Se lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.

## Art. 4 Limitazioni

La garanzia per lo stato di non autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall'infortunio (come definito al precedente Art. 3) è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall'entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.
Qualora si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato determinato da una causa, diversa dall'infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la SOCIETÀ non corrisponde la Rendita LTC.

## Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la SOCIETÀ, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all'assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la SOCIETÀ si riserva:
- di impugnare l'assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'Art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
- di recedere dall'assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'Art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.

Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la SOCIETÀ può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.

## Art. 6 Denuncia e accertamento dello stato di non autosufficienza

Qualora l'Assicurato manifesti uno stato di non autosufficienza, come definito al precedente Art. 2, deve esserne fatta denuncia alla SOCIETÀ entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della SOCIETÀ della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall'allegato A/LTC. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla SOCIETÀ previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria - fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - riportata nel predetto Allegato A/LTC.
L'Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per l'accertamento dello stato di non autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della SOCIETÀ, l'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la

valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa SOCIETÀ.
La SOCIETÀ si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del citato Art. 8, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

## Art. 7 Termini per la corresponsione della Rendita LTC

La rendita annua LTC viene corrisposta - insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della SOCIETÀ dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato.
La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita al primo giorno del mese che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l'accertamento dello stato di non autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la SOCIETÀ corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.

## Art. 8 Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato riconosciuto non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della SOCIETÀ e non più di una volta all'anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L'Assicurato e il FONDO PENSIONE sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla SOCIETÀ per il suddetto accertamento.
Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, comunque, nel caso che l'Assicurato o il FONDO PENSIONE non adempiano ai precedenti obblighi, la SOCIETÀ comunica al FONDO PENSIONE ed al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.

## Art. 9 Controversie: arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

## Art. 10 Richiamo alle Condizioni di assicurazione

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano - in quanto compatibili - le Condizioni di assicurazione, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione.

# Allegato A /LTC

## Documentazione da presentare alla Società in relazione alla causa del pagamento

| | |
|---|---|
| **Documentazione per la Denuncia dello Stato di Non Autosufficienza** | Denuncia, debitamente sottoscritta, relativa allo stato di Non Autosufficienza dell'Assicurato, corredata dal questionario - redatto su modello fornito dalla Società da compilarsi a cura del Medico curante dell'Assicurato stesso - necessario ai fini dell'accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause. |
| **Documentazione per il pagamento della rendita** | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia:<br>• Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità del medesimo. |

**Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.**

# Allegato 3

## Art. 5 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

L'Assicurazione è collegata al rendimento della Gestione separata "FONDICOLL UnipolSai" il cui Regolamento è allegato e parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.
Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari a 1 punto percentuale.
b) **Misura di rivalutazione** - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.
c) **Rivalutazione della rendita assicurata** - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).

# Allegato 4

# Regolamento della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai” (in breve “FONDICOLL”)

## Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “FONDICOLL UnipolSai” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

## Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.

## Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa. La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in Euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

**Titoli di debito**
- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- *Corporate* (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

**Titoli di capitale**
- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

**Investimenti monetari**
- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli *corporate* è del 65%.
Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli *corporate* emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché Fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

# Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo Art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo Art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo

di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

## Art. 4bis

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art. 4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

## Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

## Art. 6

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## Art. 7

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

## Art. 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente Regolamento.

## Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

**ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876